

IL “CAMBIO DIVISA” E' ORARIO DI LAVORO!

Fino ad oggi nelle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria, i dipendenti del Comparto hanno letteralmente “regalato” alle Amministrazioni di appartenenza circa 30 minuti al giorno di lavoro necessari per il “cambio divisa” ed il “passaggio di consegne”.

Tutto ciò va ad aggiungersi ad altre ore che sistematicamente vengono lavorate in regime di turnazione ordinaria anche se spesso si tratta di veri e propri straordinari non retribuiti e quasi mai recuperati (i cosiddetti “rientri”), fatti svolgere anche quando il dipendente è in bilancio orario positivo.

Come è ormai noto, la suprema Corte di Cassazione, con specifica sentenza 21 ottobre 2003 n.15374, 8 settembre 2006 n.19273, 22. luglio 2008, n. 20179 ha sancito che: *“ai fini di valutare se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere retribuito o meno, occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica: in particolare, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa (anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa, e come tale non deve essere retribuita, mentre **se tale operazione e' diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito”**.*

La Regione Lombardia, prima tra le regioni italiane, ha provveduto ad emanare uno specifico provvedimento, accogliendo di fatto la sentenza della Suprema Corte, **mediante il quale indica alle aziende anche sanitarie, che laddove per disposizione aziendale, l'azienda impone al proprio personale di indossare una divisa e, come nel caso degli Operatori Sanitari per ragioni anche di igiene, la “vestizione – svestizione” avviene “in servizio”, cioè nel luogo di lavoro, il tempo occorrente per indossare tale divisa dev'essere computato come orario di lavoro, quindi, aggiungiamo, che “tali periodi devono considerarsi come tempo retribuibile”**.

Inoltre non si può prescindere dal considerare orario di lavoro retribuito la **sovrapposizione di turno** (o passaggio di consegne scritto e verbale), che permette uno scambio di informazioni aggiornate sui pazienti al fine di garantire un'adeguata continuità assistenziale, problematica già affrontata e risolta in altre Aziende (www.ausl.rn.it – sezione Direzione Infermieristica, Documenti).

Alla luce di queste considerazioni oggettive riguardanti i diritti dei lavoratori e **nel totale silenzio delle organizzazioni Confederali**, lo Slai Cobas Sanità si fa promotore presso le Amministrazioni competenti affinché si attivino per il rispetto di tali diritti attraverso l'emanazione di precisi provvedimenti che regolamentino la materia nel rispetto delle leggi vigenti.

Per ogni necessaria comunicazione:

SLAI-COBAS SANITA' PERUGIA
Via L. Spagnoli, 4 06138 – Perugia
Tel. 075 5002803
slaipg@libero.it

